

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI FORME DI ACCOGLIENZA DI ADOLESCENTI/GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I SEDICI E I VENTUNO ANNI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ E/O DISAGIO E/O NELLO STATUS DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO GLI APPARTAMENTI POSTI A CAMPI BISENZIO - VIA DELLE VIOLE 12 E A SESTO FIORENTINO - VIA VANNINI 6 (ART. 22, COMMA 1 LETT. B) DELLA L.R. TOSCANA 41/2005 E AL D.P.G.R. 9-1-2018 2/R). (CIG.....).

TRA

la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Gramsci n. 561 Cod. Fisc./P.IVA 05517820485, di seguito anche denominata "SdS", rappresentata da _____, nominato con _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di _____

E

_____, (d'ora in poi "Gestore") con sede legale in _____ indirizzo _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
nella persona del suo legale rappresentante, sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ e domiciliata/o per la carica presso la sede legale del Gestore

PREMESSO

- che in data _____ con decreto del Direttore della SdS n. _____ è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti gestori di strutture residenziali per la realizzazione di forme di accoglienza di adolescenti/giovani di età compresa tra i sedici e i ventuno anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello status di minore straniero non accompagnato soggette a comunicazione di avvio di attività ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii. (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*) e del D.P.G.R. 9-1-2018 n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41), nello specifico CAPO III Strutture soggette a comunicazione di avvio attività e allegato B cd. *"Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani"* presso le strutture situate a Campi

Bisenzio - via delle Viole, 12 e a Sesto Fiorentino - via Vannini, 6 (dedicato all'accompagnamento alla piena autonomia di persone/giovani adulti maggiorenni);

- che in data _____ il Gestore ha presentato la Manifestazione di interesse con i relativi allegati;
- che le verifiche di legge in ordine ai requisiti richiesti sono state eseguite ovvero sono in corso;
- che con atto del _____ è stato approvato lo schema della presente convenzione e relativi allegati.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, tra le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, parte integrante della presente convenzione, insieme all'avviso pubblico del giorno __ agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati,

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione di servizi di accoglienza di adolescenti/giovani di età compresa tra i sedici e i ventuno anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello *status* di minore straniero non accompagnato, secondo le modalità indicate dal Gestore nella manifestazione di interesse e suoi allegati presso le due strutture situate a Campi Bisenzio in via delle Viole, 12 e a Sesto Fiorentino in via Vannini, nella disponibilità della SdS e di proprietà rispettivamente dei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

La stipula della presente convenzione non comporta, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo al Gestore di utilizzo dei posti da parte della SdS.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO NELL'APPARTAMENTO POSTO A CAMPI BISENZIO, VIA DELLE VIOLE 12

La SdS corrisponde al Gestore per il servizio svolto presso la struttura situata a Campi Bisenzio in via delle Viole 12 (capienza fino a n. 6 posti) l'importo di una retta giornaliera per persona pari a €. 75,00, oltre Iva se dovuta, in coerenza con quanto previsto nelle convenzioni con i Gestori degli stessi servizi precedentemente convenzionati con la SdS (Decreto SdS n. 65/2024) in quanto l'immobile è messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

Fatto salvo quanto previsto ai punti successivi, il Gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi oggetto della presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento della retta pattuita.

A titolo esemplificativo sono a totale carico del gestore:

- tutti gli oneri derivanti dai servizi quali: le spese per i mezzi pubblici delle persone, le spese relative al materiale scolastico, alle attività ludico ricreative, le spese mediche e la mensa;
- tutti gli oneri derivanti dall'immobile quali: spese condominiali, utenze, interventi di manutenzione ordinaria, assicurazione della struttura, tasse e ogni altra spesa connessa con la proprietà o il possesso dell'immobile, pagamento della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI) o di altro tributo a tale scopo istituito come meglio specificato al successivo art. 7.

La SdS si riserva di autorizzare al Gestore, che accetta:

- un'integrazione della retta finalizzata a garantire un potenziamento orario dei servizi nella fase di ingresso di minori non provenienti da precedenti esperienze comunitarie fino a un massimo di n. 10 ore settimanali e per un periodo massimo di n. 8 settimane.

ART. 3 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO L'APPARTAMENTO POSTO A SESTO FIORENTINO, VIA VANNINI 6

L'appartamento ha capienza fino ad un massimo di n. 3 posti ed è riservato all'accompagnamento alla piena autonomia di persone/giovani adulti maggiorenni.

Il corrispettivo del servizio è costituito dalla compartecipazione da parte di ciascuna delle persone ospiti pari a 400,00 euro mensili al Gestore che ne disciplinerà le modalità di corresponsione nel contratto di ospitalità al momento dell'inserimento delle stesse nella struttura e nel quale saranno regolamentati i rapporti tra le parti.

L'entità della partecipazione ad altre eventuali spese, quali detersivi utilizzati per gli spazi comuni, beni alimentari di base ecc..., da parte delle persone ospiti è definita nel regolamento della struttura.

Il Servizio Sociale può valutare la possibilità che una persona sia in grado di provvedere al versamento a titolo di compartecipazione di una somma inferiore a 400,00 euro mensili. In tal caso la SdS provvederà a comunicare l'importo al Gestore per la stipula del contratto di ospitalità di cui al punto precedente ed a corrisponderne al Gestore la differenza. Tale somma viene corrisposta dalla SdS a cadenza bimestrale a seguito di presentazione di fattura/nota di debito da parte del Gestore.

Ogni anno, entro la data del 31 gennaio, il Gestore provvede a trasmettere alla SdS la documentazione relativa alla somma maturata dalle compartecipazioni delle persone comprensive delle eventuali integrazioni della SdS di cui al punto precedente, da intendersi quale somma

derivante dai contratti di ospitalità sottoscritti indipendentemente dalla effettiva riscossione del Gestore, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre :

- se tale somma sia inferiore a 9.600,00 euro la differenza tra tale minore importo e 9.600,00 euro rimane a carico del Gestore stesso;

- se tale somma sia eguale o superiore a 9.600,00 euro, ma inferiore a 12.600,00 euro, la SdS versa al Gestore la differenza tra tale somma maturata a credito e 12.600,00 euro.

Tale eventuale somma viene corrisposta dalla SdS annualmente a seguito di presentazione di fattura/nota di debito da parte del Gestore a fronte della documentazione che comprovi la somma maturata.

Il Gestore dichiara di essere pienamente responsabile della riscossione delle compartecipazioni a carico delle persone inclusa la gestione dei mancati pagamenti e delle eventuali azioni legali per il recupero del credito. Il rischio di insolvenza delle persone o di altre difficoltà nella riscossione è a carico del Gestore e la SdS non offre alcuna garanzia finanziaria o di altro tipo per coprire le perdite derivanti dalla mancata riscossione.

Il Gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi oggetto della presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento della compartecipazione da parte delle persone, dell'eventuale integrazione bimestrale versata dalla SdS per i soggetti in particolare difficoltà segnalati dal Servizio Sociale e della compensazione annuale da parte della SdS di quanto maturato a credito oltre i 9.600,00 euro e i 12.600,00 euro fino alla somma massima di 3.000,00.

ART. 4 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Il Gestore provvede ad inviare la seguente documentazione ai Servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- per l'appartamento posto a Campi Bisenzio, via delle Viole 12:**

fattura bimestrale o, in assenza di partita IVA, nota di debito bimestrale relativa alla retta posta a carico della SdS (da inviarsi entro il giorno 10 del mese successivo a quelli di riferimento);

- per l'appartamento posto a Sesto Fiorentino, Via Vannini 6:**

- fattura bimestrale o, in assenza di partita IVA, nota di debito bimestrale relativa all'eventuale integrazione, fino alla somma di 400,00 euro, da versarsi da parte della SdS per le persone/giovani adulti individuati dal Servizio Sociale (da inviarsi entro il giorno 10 del mese successivo a quelli di riferimento);

- fattura annuale o, in assenza di partita IVA, nota di debito annuale relativa all'eventuale compensazione a cadenza annuale di cui all'art. 3 della presente convenzione fino ad un massimo di 3.000,00 euro.

Per l'appartamento posto a Campi Bisenzio, via delle Viole 12 i suddetti documenti contabili devono specificare, se del caso anche in allegato, le giornate di presenza e le giornate di assenza per ogni singola persona.

Il pagamento delle fatture o note di debito a carico della SdS avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle medesime, previa verifica delle stesse e della regolarità contributiva, nonché di quella fiscale, se richiesta.

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto-legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. la SdS non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potrà effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili della SdS una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, il Gestore dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dalla SdS.

Qualora il Gestore non fosse in possesso della Partita Iva non sarà soggetto a tali adempimenti e potrà inviare la nota di debito su carta intestata debitamente datata, numerata e firmata tramite Posta Certificata alla SdS.

La SdS provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se il Gestore sia in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo nei confronti dei propri dipendenti). In caso di DURC irregolare la SdS, per quanto di competenza, attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi assunti dal Gestore. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi

altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alla competente autorità giudiziaria.

Relativamente agli importi a carico della SdS il Gestore non può chiedere anticipazioni alle persone, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte della SdS.

Le rette/le compartecipazioni possono essere rinegoziate con cadenza annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici della SdS.

ART. 5 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Gestore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti della Convenzione stipulata con la SdS sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione. Il modulo da compilare verrà inviato dalla SDS e dovrà essere restituito debitamente compilato e corredato dal documento di riconoscimento del legale rappresentante alla mail della SdS prima dell’emissione della prima fattura.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Gestore si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella presente Convenzione nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

ART. 6 – MODALITÀ DI ACCESSO - PERMANENZA – DIMISSIONI

Il Gestore può inserire nelle strutture persone per le quali non vi sia una richiesta di inserimento da parte della SdS. In tali casi il Gestore deve comunicare i dati relativi a tale inserimento e chiedere con comunicazione PEC alla SdS l’autorizzazione all’inserimento. A fronte di tale richiesta la SdS risponde al Gestore entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

La SdS chiede l’inserimento con richiesta scritta alla quale il Gestore darà risposta scritta motivata e tempestiva sia in caso di accoglimento sia in caso di indisponibilità per mancanza di posti,

indicando nel primo caso il giorno di inizio.

Il Gestore, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l'avvenuto avvio dell'inserimento.

Gli inserimenti potranno essere autorizzati per un periodo di 12 (dodici) mesi (ovvero per frazione di essi), prorogabili.

Le dimissioni dalle strutture avvengono al termine del progetto o al momento dell'interruzione dello stesso per mancato rispetto del regolamento da parte della persona ospite.

In caso di situazioni critiche che rendano inattuabile il progetto la dimissione è concordata tra il Gestore e la SdS. In tali casi il Gestore deve comunque garantire la continuità assistenziale per il tempo necessario.

Inoltre, per quanto riguarda le sole persone ospiti nell'appartamento posto a Sesto Fiorentino, in via Vannini 6, le dimissioni possono avvenire dopo 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di recesso da parte della persona o da parte del Gestore.

Il Gestore ha l'obbligo di comunicare tramite posta elettronica alla SdS la data di effettiva dimissione dalle strutture delle persone accolte.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna a:

- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il Gestore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Prima della stipula della convenzione, il Gestore ha l'onere di prendere

visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della SdS all'indirizzo <https://www.sds-nordovest.fi.it>;

- effettuare tutte le manutenzioni ordinarie degli immobili e delle dotazioni interne (riparazioni di routine, sostituzioni di componenti di consumo, pulizie, piccole riparazioni, ecc.);
- volturare ed intestazione a proprio nome delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, connessione, rifiuti) assumendone integralmente i costi;
- mantenere gli immobili in buono stato d'uso e decoro;
- consentire accesso periodico ai tecnici del Comune proprietario per verifiche strutturali e funzionali;
- stipulare apposite polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura, così come meglio precisato al successivo art. 13.

ART. 8 – INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA - CONSERVAZIONE DEL POSTO - DIMISSIONI DELLE PERSONE

In caso di assenza dalla struttura posta a Campi Bisenzio, via delle Viole 12 la persona ha diritto al mantenimento del posto nei seguenti casi:

- ricovero in ospedale per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30;
- motivi familiari o personali (vacanze o festività) e rientri temporanei in famiglia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 15;
- allontanamento non concordato o fuga (solamente per i primi tre giorni). Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare tale eventualità alle forze di polizia competenti e alla SdS.

Sarà considerato assente la persona che non fruirà di alcun servizio da parte del Gestore nel corso della stessa giornata (h. 0/24).

In tutti i suddetti casi, debitamente comunicati dal Gestore alla SdS, la retta è ridotta del 30%.

Trascorsi i termini su indicati, il Gestore non è più tenuto alla conservazione del posto e la SdS non riconosce a proprio carico la retta, salvo deroghe espressamente autorizzate.

La retta intera decorre nuovamente dalla giornata di rientro della persona.

In caso di assenza dalla struttura posta a Sesto Fiorentino, via Vannini 6, la persona ha diritto al mantenimento del posto nei casi e per il tempo nei quali il progetto condiviso con il Servizio Sociale preveda tale assenza.

In tutti i suddetti casi, debitamente comunicati dal Gestore alla SdS, la somma mensile eventualmente versata dalla SdS a titolo di integrazione per le persone indicate dal Servizio

Sociale resta invariata.

Parimenti la compartecipazione dovuta dalla persona resta invariata.

Ove la persona risulti assente per periodi diversi da quelli concordati nel progetto condiviso con il Servizio Sociale il Gestore non è più tenuto alla conservazione del posto e la SdS non riconosce a proprio carico l'eventuale integrazione della compartecipazione mensile salvo deroghe espressamente autorizzate.

ART. 9 – INFORMAZIONI

Il Gestore è obbligato a fornire alla SdS, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari.

Il Gestore è in ogni caso tenuto a dichiarare tempestivamente variazioni e modifiche dell'assetto organizzativo, strutturale e funzionale che risultino comunque rilevanti.

ART. 10 – SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

Il Gestore garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo alla SdS.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili. La SdS è, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del Gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dal rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo è compreso nel corrispettivo di cui all'art.2.

ART. 11 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali

Nel caso in cui la SdS ritenga di ravvisare da parte del Gestore delle inadempienze alla presente convenzione, la medesima è tenuta a contestare per iscritto tramite pec le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Gestore devono essere comunicate, a pena di decadenza, alla SdS entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

A sua volta la SdS dovrà esprimersi sul merito della controdeduzione entro i successivi 15 giorni, potendo ritenerla esaustiva ovvero chiedendo una sua integrazione.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, la SdS procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per la SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La SdS si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione delle presenze.

2. Recesso

Qualora il Gestore intenda liberamente recedere dal contratto deve dare comunicazione agli Enti controparte tramite pec con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

3. Risoluzione

La SdS può risolvere la Convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della Convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la SdS, salvo il caso di sospensione dovuta a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

4. Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

- perdita del possesso dei requisiti dichiarati;
- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione/accreditamento;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate, con sentenza passata in giudicato, infiltrazioni di tipo mafioso.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Gestore, quale responsabile esterno dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, deve osservare le norme di legge sulla prestazione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso il Gestore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla SdS ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sottoindicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per le persone inserite nella struttura su progetto della SdS che, per quanto di competenza, individua il Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto di designazione in relazione alle attività di natura assistenziale.

Il Responsabile esterno del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute delle persone. Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART. 13 – RESPONSABILITA', COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGO DI MANLEVA

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, il Gestore dichiara espressamente di essere in possesso della

polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi le persone inserite nella struttura, esonerando espressamente la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dalle persone accolte nella struttura nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura. Il Gestore stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

La SdS è, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone accolte nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dalle persone accolte.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale della SdS, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o della SdS, che si verifichino nell'esecuzione della presente convenzione.

La SdS è, conseguentemente, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, il Gestore stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, che allega alla presente convenzione. E' tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

Il Gestore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679. Il Gestore, in ogni caso, manleva la SdS da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 15 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità per 3 (tre) anni rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni anche frazionati. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 16 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo, salvo esenzione, e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del Gestore.

Art. 17 – RINVIO

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico denominato "Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate ad individuare un gestore interessato al convenzionamento con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest per la realizzazione forme di accoglienza di adolescenti/giovani di età compresa tra i sedici e i ventuno anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello status di minore straniero non accompagnato presso gli appartamenti posti a Campi Bisenzio - via delle Viole 12 e a Sesto Fiorentino - via Vannini 6" e suoi allegati.

ART. 18 – NOVAZIONE

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale accordo/convenzione precedentemente in essere tra le parti relativamente alle strutture di cui all'art. 1 e costituisce unica regolamentazione del relativo rapporto.

Le parti, letto il presente atto, trovato conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Sesto Fiorentino, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per la SdS Fiorentina Nord Ovest

Per il Gestore

Il Gestore dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

ART. 2 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO L'APPARTAMENTO POSTO A CAMPI BISENZIO VIA DELLE VIOLE 12

ART. 3 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO L'APPARTAMENTO POSTO A SESTO FIORENTINO, VIA VANNINI 6

ART. 4 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

ART. 5 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

ART. 6 – MODALITÀ DI ACCESSO - PERMANENZA - DIMISSIONI

Art. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Art. 8 – INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA - CONSERVAZIONE DEL POSTO - DIMISSIONI DELLA PERSONA

ART. 10 – SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

ART. 11– INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 – RESPONSABILITÀ, COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGO DI MANLEVA

ART. 14 – FORO COMPETENTE

ART. 15 – DECORRENZA E DURATA

ART. 18 – NOVAZIONE

Per il Gestore

Allegati

- Schede Tecniche e loro allegati
- Atto di designazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati
- Polizze RCT/RCO